



**LIBRO II-DELL'APPALTO
PARTE VI
L'ESECUZIONE
(la modificazione dei contratti
in corso di esecuzione)**



Logos P.A.
Fondazione

A cura di Massimo Fieramonti



LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

1. Fermo quanto previsto dall'[articolo 60](#) per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto **possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti**, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate

→ 4 TIPOLOGIE DI CASI



LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

IPOTESI A) **se le modifiche**, a prescindere dal loro valore monetario, sono state **previste in clausole chiare**, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che **possono consistere anche in clausole di opzione**;

IPOTESI B) per la **sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo

- 1) **risulti impraticabile** per motivi economici o tecnici;
- 2) **comporti** per la stazione appaltante **notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi**;

IPOTESI C) per le **varianti in corso d'opera**, in quanto modifiche rese **necessarie in corso di esecuzione** dell'appalto per effetto di **circostanze imprevedibili** da parte della stazione appaltante



LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

NOTA BENE

IPOTESI B e IPOTESI C

il contratto può essere modificato **solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.**

In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.



LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

IPOTESI D) se un **nuovo contraente** **sostituisce l'aggiudicatario** a causa di una delle seguenti circostanze

- 1) le **modifiche soggettive** implicanti la sostituzione del contraente originario sono **previste in clausole chiare**, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) **all'aggiudicatario succede**, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, **un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione**, purché ciò **non implichi ulteriori modifiche sostanziali** al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 124](#);
- 3) nel caso in cui la **stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori**.



CORSO DI FORMAZIONE

LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

Inoltre i CONTRATTI POSSONO ESSERE MODIFICATI

sempre che **nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate**

SE IL VALORE DELLA MODIFICA E' AL DI SOTTO

- A) soglie fissate all'[articolo 14](#)
- B) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;
- C) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.



CORSO DI FORMAZIONE

LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

MODIFICHE NON SOSTANZIALI

sempre consentite, a prescindere dal loro valore

MODIFICHE SOSTANZIALI (tipologie)

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti;
- b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal co. 1, lettera d).



LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

•LE CLAUSOLE DI RINEGOZIAZIONE

- 8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art.9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.
- Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
- Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.



CORSO DI FORMAZIONE

LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

IL QUINTO D'OBBLIGO

- 9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.
- In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



LA MODIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ex art.120)

L'OPZIONE DI PROROGA

- 10. Nel caso in cui nel **bando e nei documenti di gara** iniziali sia **prevista un'opzione** di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
- 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, **è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo** per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui **l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare**. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.